

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA**

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 1306 DEL 25/11/2015

OGGETTO: Asl n. 2 Olbia / P.F. ricorso e x art. 414 c.p.c. Tribunale di Tempio Pausania.
Pagamento sentenza n. 20/2015

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI			
DIRETTORE SANITARIO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
DOTT. SALVATORICO ORTU		DOTT. DAVID HARRIS	
FAVOREVOLE	X	FAVOREVOLE	X
CONTRARIO		CONTRARIO	
<i>(firma digitale apposta)</i>		<i>(firma digitale apposta)</i>	

La presente Deliberazione	
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006	
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000	
STRUTTURA PROPONENTE AREA AFFARI GENERALI, AFFARI LEGALI, COMUNICAZIONE	

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia	
Dal 25/11/2015	Al 10/12/2015
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

Su proposta dell'Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione

Premesso che con ricorso ex art. 414 c.p.c. il signor F.P., conveniva l'azienda sanitaria Locale n. 2 di Olbia nanti il Tribunale di Tempio Pausania al fine di sentir dichiarare il suo diritto all'utile inserimento nella graduatoria di cui alla delibera n. 957 del 09.10.2009 in qualità di beneficiario della riserva per i soggetti iscritti negli elenchi provinciali della L. 68/1999 e la conseguente assunzione a tempo indeterminato, asserendo di essere in possesso dei requisiti di cui alla sopracitata Legge fin dal 2006 ma di non averli esplicitati alla data della domanda non essendo ancora al tempo iscritto nelle liste di collocamento; in via subordinata, sentir dichiarare la nullità della clausola appositiva del termine nei contratti di lavoro stipulati dal ricorrente con l'Azienda;

Considerato che la sentenza n. **20/2015** emessa dal Tribunale di Tempio Pausania, accertava e dichiarava l'illegittimità del termine apposto ai contratti di lavoro per cui è causa condannando, per l'effetto, la Asl 2 di Olbia: 1) al risarcimento del danno in favore di parte ricorrente commisurato in 7 mensilità della retribuzione globale di fatto per complessivi € lordi 11.958,80 oltre ad interessi e rivalutazione monetaria nella misura di € 1.154,00; 2) alla refusione delle spese processuali nella misura di 2/3 a carico dell'Amministrazione quantificati in complessivi € 4.238,74 di cui € 2.500,00 per onorari, € 405,00 per onorario precetto, € 435,75 per spese generali, € 133,63 per cpa, € 764,360 per IVA 22%; 3) compensando il restante terzo (1/3) tra le parti;

Considerato altresì che in data 21.10.2015 veniva notificato atto di precetto;

Dato atto che l'avvocato Sara Cualbu, procuratore del ricorrente, ha richiesto la corresponsione delle spese legali, essendo munita di giusta procura per l'incasso di somme; che il ricorrente sig. P.F. ha dato il proprio assenso;

Ritenuto opportuno procedere al pagamento delle somme dovute come da sentenza sopraindicata a titolo di risarcimento del danno, nonché, alla refusione delle spese legali per complessivi euro 4.238,74 e così specificate:

€ 2.500,00 onorari, € 405,00 per onorario precetto, € 435,75 spese generali, € 133,63 cpa, € 764,360 IVA 22%,

Visti:

il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;

la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi,

DELIBERA

- di corrispondere in busta paga al signor P.F. in esecuzione della sentenza n. 20/15, Tribunale di Tempio Pausania, la somma complessiva di € **10.313,52** così specificata: € 11.958,80 lordo tabellare pari a 7 mensilità della retribuzione globale di fatto a titolo di risarcimento del danno ed € 1.154,00 per interessi e rivalutazione monetaria;

- di corrispondere all'avvocato Sara Cualbu procuratore del ricorrente, la somma complessiva di € **4.238,74** così specificata: € 2.500,00 per onorari, € 405,00 per onorario precetto, € 435,75 per spese generali, € 133,63 per cpa, € 764,360 per IVA 22%,

di imputare la spesa relativa alle spese legali nel fondo rischi spese legali nel quale tale somma è stata precedentemente prevista;

di utilizzare il codice 599 per la somma relativa al risarcimento del danno pari ad € 10.313,52.

- di imputare la spesa secondo la tabella di seguito specificata

ANNO	UFF AUTORIZZ.	MACRO	NUMERO CONTO	IMPORTO(IVA INCL.)
2015	UA2_AAGG	2	A514030301	4.238,74

- di trasmettere copia del presente atto al Servizio Amministrazione del personale per gli adempimenti di competenza;
- di trasmettere copia del presente atto al Servizio Contabilità e Bilancio per gli adempimenti di competenza;
- di comunicare il presente atto all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della legge regionale 28 luglio 2006, n. 10.

**Il Commissario Straordinario
Dr Paolo Tecleme**

Il Responsabile Area AAGLLC : F.P.

Il Responsabile istruttoria : E.M.